

DPI – Dispositivi Protezione Individuale



PREMESSA

Per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi presenti nell'attività lavorativa, suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

OBBLIGO D'USO DEI DPI

I DPI sono prescritti quando esistono rischi residui, ovvero quando non è possibile attuare misure di prevenzione dei rischi (riduzione dei rischi alla fonte, sostituzione di agenti pericolosi con altri meno pericolosi, utilizzo limitato degli stessi), adottare mezzi di protezione collettiva, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

REQUISITI DEI DPI

L'art. 76 del D.Lgs. 81/08 indica le caratteristiche che devono avere i DPI per poter essere utilizzati:

- 1) Devono essere adeguati ai rischi da prevenire e alla loro entità senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- 2) Devono essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- 3) Devono essere rispondenti alle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- 4) Devono poter essere adattabili all'utilizzatore secondo le sue necessità;
- 5) Devono essere in possesso dei requisiti essenziali intrinseci di sicurezza, cioè essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. 475/92 (marcatura CE) e sue successive modificazioni.

GESTIONE DEI DPI

Il lavoratore è obbligato a utilizzare correttamente tali dispositivi, ad averne cura e a non apportarvi modifiche, segnalando difetti o inconvenienti specifici. Per alcuni DPI è fatto obbligo di sottoporsi a programmi di formazione e di addestramento.

CATEGORIE DEI DPI

I dispositivi di protezione individuali vengono classificati nelle tre seguenti categorie:

- **I Categoria:** Racchiude i DPI che proteggono da rischi fisici di modesta entità e sono di semplice progettazione (contatti, urti con corpi caldi con temperatura non superiore a 50°, vibrazioni e radiazioni tali da non raggiungere organi vitali e/o da non provocare danni permanenti).
- **II Categoria:** Raggruppa i DPI che non sono contenuti nelle altre due categorie.
- **III Categoria:** Include i DPI che proteggono da danni gravi e/o permanenti e dalla morte (caschi, visiere, apparecchi respiratori filtranti, DPI per protezione dal rischio elettrico, da cadute dall'alto e da temperature non inferiori a 100°).

CLASSIFICAZIONE DEI DPI

I DPI sono classificati in base alle parti del corpo che devono proteggere (allegato VIII del D.Lgs. 81/08):

- 1) Dispositivi di protezione della testa;
- 2) Dispositivi di protezione dell'udito;
- 3) Dispositivi di protezione degli occhi e del viso;
- 4) Dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- 5) Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia;
- 6) Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe;
- 7) Dispositivi di protezione della pelle;
- 8) Dispositivi di protezione del tronco e dell'addome;
- 9) Dispositivi di protezione dell'intero corpo;
- 10) Indumenti di protezione.

Se si avverte la presenza di un rischio per il quale non è stato prescritto un DPI, fermare le lavorazioni e comunicare l'accaduto al RLS.

Per la consegna dei DPI dati in assegnazione e da utilizzare presso i servizi della sezione rivolgersi al SPP.